



COMUNE DI ROÉ VOLCIANO

Provincia di Brescia

N° 7 del 13/02/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019 E RELATIVO PIANO FINANZIARIO.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **tredecim** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>VEZZOLA MARIA KATIA</i>	X		<i>DON SIMONE</i>	X	
<i>GREZZINI ROBERTO</i>	X		<i>RIZZARDI ROBERTA</i>	X	
<i>MUSESTI ALESSANDRO</i>	X		<i>GOFFI DIEGO</i>	X	
<i>FEDERICI GIANPIERO</i>	X		<i>APOLLONIO MARIO</i>	X	
<i>ARRIGHI NICOLA</i>		X	<i>MICHELI CRISTINA</i>	X	
<i>TANTARI ANTONIO</i>	X		<i>LEALI MATTEO</i>	X	
<i>USARDI ALESSANDRO</i>		X			

Presenti : 11 Assenti : 2

Partecipa *SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Annalisa Lo Parco*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto n. 7 dell'ordine del giorno e, dopo aver precisato la decisione dell'amministrazione di mantenere invariate le aliquote rispetto al 2018, passa la parola all'assessore al bilancio, signor Antonio Tantari, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

L'assessore sottolinea che la legge di bilancio 2019, dopo due anni di blocco, ha concesso nuovamente la facoltà di aumentare le tariffe e delle aliquote dei tributi comunali, ma l'amministrazione ha ritenuto di non procedere a ritocchi.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”* disciplina confermata anche per l'anno 2018;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 09.04.2014 e modificato con la deliberazione 9 del 29.04.2015, esecutive ai sensi di legge;

RICHIAMATO in particolare gli articoli 6 e 14 del Regolamento, i quali stabiliscono:

a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue (art. 14):

Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI;

b) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore (art. 6 comma 3);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 in data 24.01.2018, con la quale, per l'anno di imposta 2018, è stato deciso:

- o *l'applicazione della TASI nella misura del 2 per mille/l'applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni della TASI secondo il seguente prospetto:*

<u>Tipologia di immobili</u>	<u>Aliquote</u>	<u>Detrazioni</u>
<u>Abitazioni principali e relative pertinenze (A1-A8-A9)</u>	2 per mille	50,00
<u>Tutte le altre tipologie di abitazione e relative pertinenze</u>	2 per mille	
<u>Aree edificabili</u>	2 per mille	
<u>Aliquota per tutti i restanti Immobili</u>	2 per mille	

o

CONSIDERATO che il gettito TASI iscritto per l'anno 2018 ammonta a € 263.000,00 secondo le risultanze del bilancio preventivo assestato;

VISTA la legge di Bilancio anno 2019 n. 145 del 30.12.2018, che non prevede il blocco di aumenti di tributi e addizionali, consentendo pertanto agli enti locali la possibilità di aumento delle aliquote delle imposte rispetto a quelle in vigore nel 2015;

VISTA la *proposta di* deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota/detrazione
--------------------	----------------------------

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4
Altri immobili	0,9
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00.

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO, quindi, di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Beni merce	2 per mille
Altri immobili	2 per mille

RITENUTO inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire quanto segue:

Confermare la detrazione di euro 50,00 per unità immobiliare;

Stimare in €. 260.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 11 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- servizi demografici
- polizia municipale
- manutenzione del verde;
- viabilità;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento;

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	83.700,00
2	Servizi demografici	69.780,00

3	Polizia municipale	81.160,00
4	Manutenzione del verde	27.090,00
5	Viabilità	149.820,00
TOTALE		411.550,00

a fronte di un gettito di €. 260.000,00 (copertura 63,17%);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO, infine, l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, che ha prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,

sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 TUEL);

CON VOTI n. sette (7) favorevoli, nessuno contrario e n. quattro (4) consiglieri astenuti (Goffi, Apollonio, Micheli e Leali) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. undici (11) consiglieri presenti di cui n. sette (7) votanti,

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sulle seguenti fattispecie imponibili;

- 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Beni merce	2 per mille
Altri immobili	2 per mille

- 3) di stabilire, in attuazione dell'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti riduzioni/detractions per abitazione principale:
- 4) Confermare la detrazione di euro 50,00 per unità immobiliare
- 5) di stimare in €. 260.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 6) di stabilire in €. 411.500,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è parzialmente finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	83.700,00
2	Servizi demografici	69.780,00
3	Polizia municipale	81.160,00
4	Manutenzione del verde	27.090,00
5	Viabilità	149.820,00
6	TOTALE	411.550,00

- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 8) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, attesa l'urgenza che il provvedimento riveste al fine di adottare i conseguenti provvedimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI n. sette (7) favorevoli, nessuno contrario e n. quattro (4) consiglieri astenuti (Goffi, Apollonio, Micheli e Leali) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. undici (11) consiglieri presenti di cui n. sette (7) votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sindaco
Maria Katia Vezzola

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Lo Parco